Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 20 febbraio 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 febbraio 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

MINISTERO DELLA SANITA'

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva amministrativa

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità;
Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, un sesto dei quali riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda, o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) di non aver subìto condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, ne di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le domande che non contengono le dichiarazioni sopra indicate non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma di svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957 n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 17 e 18 settembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica e coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativa al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 31

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE:

1) Diritto privato;

2) Diritto amministrativo e/o costituzionale.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritte;
B) Elementi di diritto e procedura penale;
C) Nozioni di procedura civile;
D) Elementi di economia politica e scienza delle finanze;
E) Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'amministrazione della sanità;
F) Contabilità di Stato.

PROVE FACOLTATIVE

A) Lingua estera: lettera e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo;

B) Statistica (nozioni).

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto alla equiparazione perchè . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . .;

10) dichiara di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1505)

Concorso, per esami, a ottanta posti di medico nel ruolo della carriera direttiva dei medici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979 il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ottanta posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, per le esigenze degli uffici centrali e periferici. Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero della sanità, in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina e chirurgia.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni) dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo di raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato di abilitazione provvisoria) con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione a quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) la lingua estera, tra quelle indicate nel programma di esame, qualora intendano sostenere tale prova facoltativa.

La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo dell'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, il giorno 3 settembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena 299, il giorno 10 dicembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ovvero la mancata ammissione alla prova pratica,

sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnata da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del precedente art. 7;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del precedente art. 7;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dei territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto di comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta la esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 29

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio ed è stabilito come segue:

PROVA SCRITTA

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognatura e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene della infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinato al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazione, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali; poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettziosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningo-cocco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste:

A) in indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali so-

stanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

COLLOQUIO

A) le materie delle prove scritta e pratica.

B) statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

D) lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

E) elementi di farmacologia e terapia.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . .
nato a . (provincia di . .) il . . .
residente in (provincia di . .) via
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto alla equiparazione perchè . . .,

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di .
in data .

7) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . .;

8) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . .;

10) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . .
. . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1506)

Concorso, per esami, a sette posti di veterinario nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, un sesto dei quali riservato al personale della carriera di concetto del Ministero della sanità, in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Eserci-

to, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina veterinaria.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della **sanità** - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione delle Università e della data in cui è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato di abilitazione provvisoria) con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (vedi programma allegato).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esàme

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa di lingua estera secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via G. Induno, 4, il giorno 29 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale R. Elena, 299, il giorno 17 dicembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti, o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato e data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, *soltanto i seguenti documenti, rimanendo* esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento *della comunicazione;*

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati veterinari in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, *addì 31 gennaio 1980*

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 30

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

A) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio emafico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

B) Ispezione degli alimenti di origine animale e zootenica:

1) Ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte.
2) Igiene zootecnica.
3) Alimentazione del bestiame.
4) Produzione zootecnica.
5) Scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica.
6) Fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali. Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Disinfezione e disinfestazione.

C) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria. Organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . nato a (provincia di . .) il . residente in . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto alla esenzione del limite massimo di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . . . in qualità di . . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) per la prova facoltativa di lingua estera, sceglie la lingua . . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1507)

Concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei segretari tecnici;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979 il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere, specificandolo, il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 20 e 21 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Provveditorato agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento e stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso Istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati segretari tecnici in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della Sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 33

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

PRIMA PROVA SCRITTA

Nozioni di igiene:

Aria: composizione, inquinamenti e viziatura; condizioni per una buona aerazione degli ambienti confinanti.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause da inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali degli ospedali; ospedali generali e ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi. Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoidea, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardio-vascolari, intossicazioni da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

SECONDA PROVA SCRITTA

Elementi di diritto pubblico:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'Organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte;

b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

d) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;
2) Dattilografia;
3) Stenografia.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione, perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni. . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . . . ;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma . .
(la firma deve essere autenticata)

(1508)

Concorso, per esami, a cinque posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 124, concernente, tra l'altro, l'estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903 « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro »;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo delle assistenti sanitarie;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di assistente sanitario in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di Stato di assistente sanitario, nonchè diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere i titoli di studio richiesti, specificandoli, con l'indicazione degli istituti e delle date in cui sono stati conseguiti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito da cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli Esami, via Girolamo Induno 4, nei giorni 10 *e* 11 *ottobre* 1980, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio parti ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diplomi (o certificati da cui risulti che gli stessi sono stati rilasciati in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzati dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con certificato penale.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titoli di studio indicati alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titoli di studio indicati alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti sanitari in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativa al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 32

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

PRIMA PROVA SCRITTA

L'assistenza sanitaria e sociale.

SECONDA PROVA SCRITTA

Le malattie infettive acute e le malattie sociali.

Le malattie del lavoro.

Le tossicosi.

COLLOQUIO

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.

3) Nozioni di diritto sanitario.

4) Elementi di statistica demografica e sanitaria.

PROVE FACOLTATIVE

1) Dattilografia.

2) Stenografia.

3) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di assistente sanitario in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitario conseguito presso la scuola . . . . in data . . . nonchè del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1509)

Concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale d'archivio;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osseveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, il giorno 12 dicembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 34

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè di eventuali prove facoltative:

PROVA SCRITTA

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

PROVA PRATICA

Dattilografia (copiatura a macchina di un brano).

COLLOQUIO

a) Nozioni elementari di diritto pubblico.

b) Nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

c) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

d) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

e) Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi.

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia.

2) Calcolo meccanico

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II —
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori d'archivio del Ministero della sanita.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . . .;

10) dichiara di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo. . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1510)

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore e dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 17 ottobre 1974, con cui è stato approvato, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dattilografi;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità, dei coadiutori dattilografi.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia, rilasciato anche da istituti privati.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere i titoli di studio richiesti, specificandoli, e indicando gli Istituti e la data in cui sono stati conseguiti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irrepetibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, il giorno 27 novembre 1980, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diplomi (o certificati da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione dei diplomi), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con certificato penale.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta *descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti* dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, che assumeranno servizio, saranno corrisposti il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 35

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè di eventuali prove facoltative.

PROVA SCRITTA

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

PROVA PRATICA

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine.

COLLOQUIO

a) Nozioni elementari di diritto pubblico.

b) Nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) Elementi di geografia fisica e politica d'Italia.

d) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriera esecutiva;

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia.

2) *Lingua estera facoltativa*: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . . .;

7) è in possesso del diploma di dattilografia (o stenodattilografia) conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . .;

8) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

10) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .);

11) dichiara di voler sostenere le seguenti prove facoltative .

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . .
(la firma deve essere autenticata)

(1511)

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità nel ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 3 dicembre 1970, n. 1053;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978. n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito il programma di esame per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità in prova (parametro 133) nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per coloro ai quali è esteso tale beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

G) Diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*), secondo la classificazione prevista dall'art. 80 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi, ovvero a condurre caldaie a vapore (autoclavi), ovvero servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*), ovvero della patente di abilitazione alla guida di motoscafi, ovvero della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore (autoclavi), ovvero il servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

Lamministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, al fine di accertare il requisito di cui alla lettera *E*) del precedente articolo.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito (unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi) che si intendono far valere ai fini dell'ammissione alla prova pratica di idoneità tecnica.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possano accadere nalla presentazione dei titoli.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati, formalmente regolari anche finalmente, aventi per specifico oggetto i titoli di cui si vuole provare il possesso. Non è ammessa la regolarizzazione dei titoli di merito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso, di cui alle lettere *F*) e *G*) del precedente art. 2, sono esclusi dalla valutazione.

Tuttavia, qualora i candidati siano in possesso di più d'uno dei titoli indicati nella lettera *G*) del citato art. 2, uno di essi soltanto sarà escluso dalla valutazione di merito, mentre gli altri potranno essere presentati, con le modalità di cui sopra, come titoli di merito per la valutazione.

Saranno esclusi dalla valutazione i titoli di merito formalmente irregolari e i titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine utile dianzi indicato, qualunque sia stato il motivo della loro mancata tempestiva produzione.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, comprendente:

a) modalità di prelevamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;

b) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi alla prova di idoneità tecnica riceveranno tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del luogo e del giorno in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova predetta.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà operata secondo i criteri di massima fissati preventivamente da parte della Commissione giudicatrice, con l'attribuzione del punteggio per ciascuna delle quattro sottoelencate categorie, per un massimo complessivo di sedici trentesimi così suddivisi:

1ª *categoria*: servizi civili di ruolo e non di ruolo resi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere, nonchè servizi espletati alle dipendenze di imprenditori e di enti privati di rilevanza nazionale e servizi comunque prestati nelle Forze armate dello Stato e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco: punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

2ª *categoria*: titoli di studio superiori alla licenza media, conseguiti presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui cerificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi: punteggio massimo attribuibile tre trentesimi;

3ª *categoria*: titoli vari, legalmente riconosciuti, attinenti o utili alle mansioni di guardia di sanità: punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

4ª *categoria*: idoneità riportate in precedenti concorsi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere: punteggio massimo attribuibile tre trentesimi.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di tre trentesimi nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto trentesimi con un massimo di quattordici trentesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

1) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) di istruzione secondaria di primo grado, in originale o copia autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del Regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

2) Originale o copia autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero della dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) e *E*) anche nella data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione, rila-

sciata dalla competente Capitaneria di Porto, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ovvero, dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante il possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero, certificato rilasciato dalla competente autorità comunale o provinciale, da cui risulti che il candidato, in seguito a regolare concorso, ha prestato servizio, prima della scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, come vigile comunale o provinciale;

3) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato e da un traduttore ufficiale.

Le firme degli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

4) Certificato di cittadinanza italiana.

5) Certificato di godimento dei diritti politici.

6) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con certificato penale.

7) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

8) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari (salvo che non sia stato già presentato come titolo di valutazione) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titoli di studio (n. 1) e 2) del precedente art. 7);

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titoli di studio (n. 1) e 2) del precedente art. 7);

2) estratto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati guardie di sanità in prova nel ruolo della carriera ausiliaria, delle guardie di sanità del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 36

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a ventincinque posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso la scuola . . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*); ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore; ovvero: ha prestato, in seguito a regolare concorso, servizio come vigile sanitario presso il comune di . . . . o presso la provincia di . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1512)

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979 il Ministro della sanità è stato autorizzato a indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli, a quattro posti di commesso in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Licenza elementare.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere, *specificandolo, il titolo di studio* richiesto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta a norma delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno essere prodotti anche i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che si intendono far valere ai fini della formazione della graduatoria, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possono accadere nella presentazione dei titoli.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati, formalmente regolari anche fiscalmente, aventi per specifico oggetto i titoli di cui si vuole provare il possesso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei titoli di merito.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (n. 6 del precedente articolo) è escluso dalla valutazione.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del Personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 6.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici del Ministero della sanità e, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 39

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso della licenza elementare conseguita presso la scuola . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1513)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651021/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.